


COSTITVTIONI,
ORDINI, ET
LEGGI

Della Casa de' Catechumeni
di Bologna,
Riformati l'Anno MDXCIII.



IN BOLOGNA,
Per Giouanni Rossi. MDVC.
Con licen^{za} de SS. Superiori.

DONO
1911
Prof. Costa

3
C O S T I T V T I O N I,
E T O R D I N I D E L L A C A S A

D E'
C A T E C H V M E N I D I B O L O G N A.



P R O E M I O.



A V E N D O l' Illustris. & Reuerendis. Sig.
Card. Paleotti Arciuescouo di Bologna,
& Principe, per ordine già di Papa Pio V.
di felice ricordatione, aperta la casa de' Ca-
techumeni in questa Città à commodo di
coloro, i quali desiderano di lasciare la in-
fedeltà, & venire alla fede del Redentore del genere huma-
no GIESV CHRISTO; & essendo anchora già stati da sua
Reuerendis. & Illustrissima Signoria, per l' amplissima po-
destà concedutale da quella medesima Santità, fatte Costitu-
tioni, allhora conuenienti al buon governo di questa santa
opera, & de' beni à quella dalla istessa Santità applicati. Et
essendosi per la isperienza di molti anni passati conosciuto
esser necessario riformare in alcune parti esse leggi, & le poste
in disuetudine ritornare in verde offeruatione. Però sua Si-
gnoria Illustris. & Reuerendis. con l' interuento, & consi-
glio de' Signori da lei deputati al buon governo di essa Casa,
ha ordinato la Riforma di esse Leggi, & Costituzioni da esse-
re da ciascuno, à cui si appartiene, inuiolabilmente offerua-
ta nello infra scritto modo.

CAP. I.



HE ciascuno Arciuescouo di Bologna, & hora sua Reuerendis. & Illustris. Signoria sia capo, & supremo della Congregatione de' Signori deputati al buon gouerno di essa Casa de' Catechumeni, riservandosi la facultà d'innouar Leggi, & Ordini, & le già fatte alterare, & annullare, secondo che alla giornata sarà giudicato esser bisogno, & ispediente ad esso buon gouerno di essa Casa. Et che in assenza, ò altra occasione, & occupatione di lei Monsig. Reuerendis. suo Coadiutore, ouero Monsig. Vicario, & suoi successori habbia la medesima autoritate, & possa interuenire alle Congregationi, che per tal gouerno saranno bisogno fare.

DELLA CONGREGATIONE

CAP. II.

SE bene il gouerno della Casa de' Catechumeni ha (come è stato detto) da dependere da tutti gli Arciuescoui della città di Bologna, & al presente da sua Sig. Illustrissima, nientedimeno, perche malageuolmente si può operare senza l'aiuto de' conueneuoli instrumenti, & di persone sufficienti, & degne; Perciò sua Sig. Illustris. hauendo già eletto vn numero di Gentilhuomini, il quale potrà sempre da lei à suo beneplacito essere accresciuto, & alterato, quello hora conferma, & vuole, che si chiami la congregatione de' Deputati del Catechumeno di Bologna: della quale congregatione si farà l'imboratione de' gli Officiali, che saranno necessarii, come si dirà, da essere ne' tempi ordinarij estratti à sorte;

ti à sorte; & finita la estrattione di tutti, di nuouo saranno rimborsati sempre alla presenza di SS. Illustrissima, ò successori, ò suoi vicarij; & dell' estrattione ne sarà fatta nota, come si dirà, dal Notaro Segretario della Congregatione de' Catechumeni. Et per trattar le cose, che di giorno in giorno occorreranno, detta Congregatione si raccoglierà nell' Arciuescouato, hora dauanti à SS. Illustrissima, & hora altrimenti, secondo la importanza de' casi, commodità, & volontà di SS. Illustrissima.

DE GLI INSTRVTTORI. CAP. III.

PERche trà le cure principali nel gouerno de' Catechumeni, la prima è lo instruire quelli; che desiderano di venire alla santissima fede di **GIESV CHRISTO**. Però si eleggerà vna persona Ecclesiastica regolare, ò Prete secolare, secondo che parerà à SS. Illustrissima, di santa dottrina, & vita esemplare, che instruisca i Catechumeni nella dottrina Christiana; Et questo eletto habbia facultà di eleggere compagni della medesima qualità, secondo le occorrenze, confirmati tuttauia da SS. Illustrissima. Ne possa esser battegiato Catechumeno alcuno, se prima non sarà bene instrutto dal predetto Instruttore per quel tempo, che ricercerà la dispositione del Catechumeno: ma che non sia manco di quaranta giorni. Et come haurà riceuta l'instruttione, andará lo Instruttore à farne fede à SS. Illustris. Et il Notaro della Congregatione ne farà memoria per iscrittura propria; Et mentre che il Catechumeno andará per riceuere il santissimo Battefimo, li farà sempre nell' andare, stare, & ritornare Christiana compagnia. Et dappoi che sarà battegiato, lo

lo visiterà spesso racordandoli di continuo la medesima dottrina Christiana: Effortandolo ad vdir ogni giorno la santa Messa, & altri diuini officij, facendolo confessare, & comunicare: & esso deputarà i Confessori à tutt'i Neofiti di consenso però della Congregatione, & sarà diligente in vedere la fede de' Confessori, che i Neofiti si siano confessati, & comunicati: & cercarà medesimamente, che al tempo siano Cresmati, & che ascoltino la Predica.

DELL'ESTRAZIONE DEL PRIORE,
VICEPRIORE, ET SVO OFFICIO. CAP. III.

S Arà estratto à sorte vn Priore del numero de' Signori Deputi della Congregatione, come si dirà, il quale sia Capo della Congregatione, & de gli altri Officiali honorato, & riuerito da tutti; Il Priorato del quale durarà vno solo semestre, cioè, dal principio dell'anno, & mese di Genaro, fino al fine di Giugno; & dal principio del mese di Luglio, fin al fine dell'anno, facendosi la estrattione in questo modo. Auanti il fine del mese di Dicembre prossimo auuenire, si caui vno Vicepriore al moderno, & presente Priore; il quale Vicepriore à sua informatione duri con esso Priore per tutto il primo semestre; & quello finito, & così informato sotterri poi nuouo Priore al vecchio per tutto il sequente secondo semestre. Auanti il fine del quale si farà similmente la estrattione d'vn' altro Vicepriore per douer esser poi successore di esso Priore al principio del secondo semestre seguente; & così procedersi di semestre in semestre continuamente, che sempre vi sia Priore, & Vicepriore; ad effetto, che per assenza dalla Città, ò per infirmitade, ò per altro legitimo

legitimo impedimento del Priore non si ritardino i negocij, & le occorrenze del Catechumeno. Et durante il semestre del suo officio esso Priore farà conuocare la Congregatione alla presenza dell'Illustrissimo Arciuescouo ne' casi graui, & d'importanza; doue col consiglio de' Signori Deputati si determinarà quello, che à sua Signoria Illustrissima piacerà. Et ne gli altri casi esso Priore nella Congregatione sopra le deliberationi ponerà il partito da essere preso per faue bianche, & nere; il quale non si dirà ottenuto, se non per li dui terzi almeno delle faue bianche de' Gentilhuomini congregati: & ne sarà fatto nota dal Secretario: Ne si possa ponere legitimo partito senza l'interuento di due terzi almeno di tutta la Congregatione. Et occorrendo, che esso Priore fusse lontano dalla Città, ò ammalato, ò impedito, come di sopra, & fusse bisogno ponere alcun partito per causa molto vigente, il Vicepriore sarà sempre in luogo di quello; & non solamente il Decreto tale haurà quella medesima validità, che haurebbe con l'interuento, & presenza del Priore: Ma ciascuno altro negocio della casa, che occorresse à farsi pertinente, & spettante all'officio del Priore, mentre durarà la lontananza, ò malatia, ò altro legitimo impedimento di esso Priore. Dichiarando, e statuendo anchora, che il Priore pro tempore non possa, ne debba finito il tempo del suo officio fare, ordinare, statuire, ne spender denari della Casa in poca, ò molta quantità; & facendo il contrario, il tutto sia nullo, & di niun valore; & le spese siano de' suoi denari. Et accioche gli occorrenti negocij della Casa habbiano più tosto la loro ispeditione; & i Signori Deputati della Congregatione stiano in quella meno occupati, douerà esso Priore vna volta il mese per lo meno chiamare la Congregatione, nella quale

quale si renderà conto principalmente delle persone, & stato della Casa. Aiutarà esso Priore anchora tutti gli altri Officiali, & procurerà, che facciano diligentemente il loro officio.

**DELLA CVRA, CHE DEVE HAVERE
IL PRIORE DE' CATECHUMENI. CAP. V.**

Non riceuerà nella Casa de' Catechumeni Infedeli di sorte alcuna, se prima non haurà hauuta sufficiente informatione della vita, & costumi loro: & del sincero, & puro studio, & desiderio di riceuere il santissimo Battefimo. Et fatta la debita diligenza quanto prima li presenterà à sua Signoria Illustrissima, perche di loro propria bocca domandino di esser batteggiati, & riceueranno la benedittione, & di ciò ne farà memoria il Notaro della Congregatione: Et dappoi li consignarà allo Istruttore, & procurerà, che non si partano di casa, se non con sua licenza, & compagnia deputata da lui. Ne ammetterà, che trattino, ò conuersino, ò pratichino, ò scriuano, ò riceuino lettere di qual si voglia sorte di alcuno Infedele, ò altro sospetto; ancora che fusse ro Padri, ò madri, ò fratelli, ouero altri parenti loro: Et li farà alle volte predicare in quelle chiese; che li faranno più comode con consiglio, & interuenimento dello Istruttore. Et da poi che faranno instrutti, intimarà alla Congregatione il giorno del Battefimo: Et hauuto il consenso dalla congregatione li farà vestire di panni bianchi modestamente, non potendo però esso vestirsi à sue spese proprie. Et procurerà, che sia publicato il giorno del battefimo da' Predicatori, & che sia notificato per polici affisse per la Città, acciò che

che ogni vno concorra con Elemosine ad honorare, & aiutare il Catechumeno, il qual sarà leuato dalla Casa de' Catechumeni con solennità da vna, ò più compagnie spirituali. Et quando siano donne da batteggiarsi, da numero di Gentildonne, & sia accompagnato da tutti i Neofiti della casa: & andando processionalmente alla Chiesa Metropolitana, doue si haurà da far il battefimo, gli huomini della Compagnia spirituale à ciò deputati faranno diligente cerca di Elemosine, delle quali ne terrà buon conto esso Priore, depositandole su'l Monte di Pietà, per darle poi à quelli; che hauranno riceuto il santissimo Battefimo, quando siano maschi, & di età adulta: ma essendo femine, & senza ricapito sicuro; & gouerno, Egli cercherà di collocarle in luogo utile, & sicuro à beneficio di quelle per dargliele, quando si maritaranno, ò monacaranno. Terrà parimente in custodia i denari de' guadagni; che particolarmente faranno le Citelle, mentre elle staranno nella casa de' Catechumeni, depositandoli su'l Monte di Pietà per applicarne l'vna metà à beneficio della Casa, & l'altra metà à particolar beneficio della Citella; che gli haurà guadagnati, da douerle parimente sborsare, quando ella si maritarà, ò monacarà. Et volèdoli essa tratato spendere in Mobili per hauerli nel répo del suo maritaggio, ò monacarsi se li daranno: facendo, che ad effetto tale ne sia fatta particolar mentione dal Depositario del Monte di Pietà. Et il Battefimo si farà nella Chiesa Metropolitana secondo il commandamento di sua Signoria Illustrissima, doue hauranno da interuenire i Signori deputati della Congregatione.

Per mantenimento ancora de' Neofiti, & Neofite nella buona, & Catholica fede christiana douerà il Priore vsare

ogni sua possibile diligenza, che il padre Istruttore gli esamini ogni mese: Et ritrouandoli in qualche errore, li ritorni nella buona religione, procurando insieme, che tutta la famiglia putri, & putte Neofiti d'etade idonea si communicino vna volta il mese; quando per qualche causa giudicata necessaria si fermino in casa. Farà il giorno della Purificatione dir messa à tutti li Neofiti in quella Chiesa; che gli parerà piu comoda in compagnia di quattro almeno della congregatione, cioè, Visitatori, Istruttori, & altri à beneplacito. Farà distribuire le candele di cera bianca a' Neofiti, & Neofite, & le mandarà à casa di tutti li Signori, & Gentildonne della Congregatione, che saranno assenti. Haurà cura de' beni stabili, & mobili della casa, & riceuerà le entrate depolilandole su'l Monte di Pietà, & quelle distribuirà nelle spese occorrenti vtili, & necessarie, facendone tenere buon conto, & regolato ad vso mercantile da persona à ciò, come si dirà, deputata. Nel fine del suo officio procurerà l'Estrazione d'vn'altro nuouo Priore, & domanderà alla Congregatione, che siano deputati li Sindeci; che riuedano, & saldino li suoi conti diligentemente, & consignarà al nouo Priore tutti li beni mobili in mano del Guardiano di detta casa con l'Inventario riformato ogni fine del suo Priorato.

DE' VISITATORI. CAP. VI.

Siano estratti similmente à sorte dui Visitatori per sei mesi; accioche per l'auuenire ogni tre mesi si faccia l'estrazione d'vn Visitatore; che duri sei mesi in compagnia di quello; che di essi due Visitatori primi estratto à sorte rimarrà Visitatore per gli altri sequenti tre mesi solamente. Et così

Et così di tēpo in tempo sempre restarà vn vecchio Visitatore tre mesi in compagnia del nouo Visitatore: Accioche egli possa hauere buona informatione delle cose, & negocij della Casa. Sarà principale officio di essi Visitatori il visitar spesso i Catechumeni, & Neofiti: & diligentemente esaminare la vita di quelli conintendere anchora da' Rettori delle Parochie, oue habitano, se si sono confessati, & comunicati à tempi debiti, & determinati dalla santa Romana Chiesa, & prendere insieme diligente informatione da' vicini, & altri della vita loro: emendandoli; & correggendoli amoreuolmente. Et non bastando la fraterna correptione, li notificarà alla Congregatione. Facciano dare il sacramento della Cresima secondo li bisogni di consiglio dell'Istruttore; & cerchino di mettere pace fra mariti, moglie, fratelli, sorelle, Neofiti, & Neofite: & i medesimi insieme co'l Priore saranno diligenti à riscuotere le elemosine de' benefattori della Casa. Hauranno cura, che non siano vsurpate le cose della Casa: & saranno diligenti nel dar ricapito à fanciulli Neofiti, ponendoli à qualche conueniente essercitio. Et hauranno cura, che le citelle siano maritate à persone di buona vita, & che le loro doti siano collocate in sicuro, come si dirà. Et venendo il caso di ricuperatione di dote sia loro vfficio di rihauerle à beneficio delle dotate, ò della casa, come anco si dirà.

DEL RIVEDITORE DELLE OPERE. CAP. VII:

Sia eletta vna persona intendente, & di giudicio per Riueditore de' lauori, & opere fatte dalle Citelle, che ricercano diligenza d'huomini, & mercatanti & ogni settimana riueggia i lauori delle Neofite, dandoli ordine della

qualità; & quantità de' lauori: in animandole, & eccitandole del cōtinouo. Et terrà conto particolare in vn libro de guadagni di ciascuna distintamente dandoli poi in mano de' Visitatori, che li poràno su' l' Mōte di pietà per dispensarli, quando sarà il tēpo. Et questo Riueditore possa durare nell' vfficio due, ò tre semestri ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima. Ma nelle opere, che ricercano il giudicio di donne, La Signora Priora insieme con vn'altra Gentildonna deputata da lei, ò tratta à sorte del loro numero haurà la cura delle opere, & de' guadagni, come si è detto di sopra del Riueditore.

D E L C O M P V T I S T A.

C A P. V I I I.

Sia eletto dalla Congregatione vn Computista à beneplacito con salario conueniente, il qual tenga i conti della Casa ad vso mercantile ne' libri regolati; che staranno appresso al Priore, mentre durerà il suo officio: scriuendo di tempo in tempo secondo le occorrenze. Et finito l'vfficio del Priore sarà insieme con i Sindici à vedere i conti del Priore: & ne farà il saldo, secondo che occorrerà.

D E L L I S I N D I C I.

C A P. I X.

Si elegeranno ogni due mesi similmente del numero de' Gentilhuomini della Congregatione due Sindeci, i quali riuederanno i conti delle spese fatte dal Priore, & altri officiali, che maneggiano le cose della Casa: & non ametteranno

teranno spesa alcuna se non giudicata necessaria, dandone subito conto alla Congregatione; la qual così certificata potrà nel fine dell'anno commettere, che siano saldati i conti: & fatte à ciascuno le quietanze.

D E L S E C R E T A R I O.

C A P. X.

Per hauer certa, & autentica memoria delle cose della casa, & di quanto si terminerà nelle Congregationi, si farà elettione di vn Notaro di buona vita, & fama; il qual sarà presente à tutte le Congregationi, & scriuerà tutti i decreti, & le determinationi, che in esse si faranno. Et farà gli instrumenti di tutte le doti; che saranno date alle Citelle Neofite, & similmente ogn'altro instrumento, & scrittura pertinente alla casa; Per li quali instrumenti, & scritture si sopradette, come infra scritte non haurà d'hauer oltre la solita annua prouisione di lire 24. de quattrini, mercede, ò pagamento alcuno altro che de' fogli di carta capretta, presentatione, & registro: riserbando però al detto Secretario le ragioni della sua solita mercede con l'altra, ò più parti, con che fossero stati per qual si voglia causa celebrati essi instrumenti. Et il medesimo terrà Inuentario, & copia in vn libro di tutte le principali scritture, instrumenti, Moti proprij, & Bolle della casa pertinenti à concessioni, priuilegij, acquisti, & cose simili, delle quali ne farà vna copia da saluarsi con tutte le altre scritture della Casa in vn archiuio à ciò deputato; il quale starà serrato con due chiauui; vna delle quali conseruarà sempre, & hauerà appresso di se il Signore Priore della Congregatione pro tempore,

& durante il suo priorato; il qual finito esso Priore la consignarà per tal effetto al Priore suo successore; che parimenti ne haurà buona custodia: starà l'altra appresso il Secretario: ne si possa in alcun tempo giamai mouere originale alcuno, ò scrittura autentica d'esso Archiuio, anco da essi Priore, & Secretario per qual si voglia causa, ò ragione, occorrenza, ò bisogno, se non co'l consenso, & decreto della Congregatione da ottenersi per legitimo partito sotto pena della subita priuatione de' loro officij, & altre pene ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima: Ma bene se ne potrà fare piu transonti, ò copie; che saranno necessarie. Eriam occorrendo produrre essi originali, ò autentici, si produchino per collationarli, & collationati che saranno, si ritorneranno subito da esso Priore, & Secretario in detto Archiuio. Farà ancora l'inventario di tutti i beni stabili con i suoi confini, de i censi, & altre rendite con la nota de gli instrumenti, Obligations, & Testamenti co'l giorno, & anno, & nome del Notaro di essi. Et di questo Inventario ne farà vna copia da seruarli con l'altre scritture della casa nello Archiuio à ciò deputato. Debba ancora far nota del nome di tutti i Signori, & di tutte le Gentildonne della Congregatione co'l giorno; che saranno entrati nella Congregatione, & de gli officij loro: & similmente terrà conto di tutti gli hebrei, ò altri infideli; che veranno per riceuere il santissimo Battesimo, & che saranno battegiati.

DELLA CONGREGATIONE
DELLE GENTILDONNE.
CAP. XI.

Essendo in molte cose sommamente necessaria la peritia, & giudicio delle Donne in questo santo gouerno cosi circa a' costumi, & opre de' Catechumeni, come delle Neofite, il predetto Monsignor Illustrissimo ha fatta electione di vn numero di Gentildonne descritte dal Secretario; il qual si potrà sempre aumentare, di minuire, & alterare à beneplacito di sua Signoria Illustrissima. Et il loro officio sarà di visitare spesso le Catechumene, & Neofite, & venendo il caso del battesimo accompagnare la Catechumena alla Chiesa: Et poi che sarà battegiata ammonirla, & correggerla, come occorrerà, & bisognando darà notitia alla Congregatione de gli huomini. Farassi la estratione à sorte della lor Priora, & Vicepriora della propria Congregatione nel modo forma, & tempi, & per lo tempo, come è statto detto di sopra del Priore & Vicepriore della Congregatione de' Gentilhuomini. Et la Congregatione di esse Gentildonne si farà nella Casa de' Catechumeni, ò della Priora pro tempore. Et hauranno le Priore quella medesima autorità sopra le Catechumene, & Neofite, che hanno le mandati sopra le proprie figliuole.

DE' GUARDIANI, ET LORO OFFICIO.

CAP. XII.

Per governo, & custodia di questa casa sarà deputato vn'huomo, & vna donna sotto'l nome di Guardiani, iquali siano mariti, & moglie, di buona, & honesta vita. Et non essendo quelli mariti, & moglie siano, se è possibile, legati in qualche grado di stretta parentella, almeno di età non sospetta, iquali habbiano in buona custodia, & gouerno i Catechumeni, & Neofiti, così maschi, come femine, habitando però in due case distinte, e separate, l'vna per li maschi, & l'altra per le femine. Et prouedano, che gli vni non pratichino con gli altri: & che non si possano vedere, ne parlare. Et la deputatione de' predetti Guardiani sia della Congregatione per partito preso con quel Salario, & spesa, che sarà giudicato conueniente, facendone far nota dal Notaro. Et l'officio loro sarà di gouernare i Catechumeni, & Neofiti in tutte quelle cose; che saranno necessarie al loro vito: & li daranno buono essemplio, & quei migliori ammaestramenti; che sapranno. Hauranno la cura de' beni mobili ad essi consignati dal Priore per Inuentario. Et auuertiranno il Priore, & Visitatori, se intorno le case de' Catechumeni habitassero persone di mala vita, o nascesse qualche altro inconueniente. Et in ogni occorrenza ricorreranno al Priore, & alla Priora, obedendoli come suoi Superiori. Et il Guardiano secondo, che occorrerà, inuitarà li Signori della Congregatione portando, & lasciando à ciascuno di loro la police del tempo, che doueranno intrauenire alla Congregatione, secondo che li sarà comandato dal Signor Priore.

DEL

DEL BATTESIMO

DE' FANCIULLI.

CAP. XIII.

QUEI fanciulli piccoli, che non hauendo anchora l'vso della ragione non possono essere capaci dell'istruzione, & vengono alla fede insieme co' loro padri, o madri, saranno batteggiati quanto piu tosto si potrà senza aspettare il battesimo de' padri, o madri, quando però per altri rispetti non si determinasse altrimenti dalla Congregatione, & questi putti ordinariamente saranno ritenuti nella Casa de' Catechumeni; doue del continuo saranno ammaestrati nella santa dottrina Christiana. Et se li farà imparare alcuno mestiere, & almeno di leggere, & scrivere fin che sarà prouisto dalla Congregatione di qualche ricapito: Eccetto se per qualche caso non parebbe alla Congregatione di lasciarli appresso de' padri, o madri nelle case loro per qualche tempo: ogni volta che siano di buon nome, & costumi: & imparato che hauranno di leggere, e scrivere, saranno posti ad alcuno essercitio, o arte honesta considerata l'inclinatione di ciascuno, & se li prouederà per li Visitatori di quel miglior ricapito; che sarà possibile; accioche i detti putti non perdano tempo, & non tengano occupate le stanze della casa. Et se alcuno mostrasse ingegno inclinato alle buone lettere, sarà aiutato con tutti i modi, che si potrà. Et i putti di latte siano consignati fuori di casa à donne Christiane, & di buona vita, che gli diano il latte, & alleuino, fin che venghino in età, che possano stare nella casa de' Catechumeni senza particolare gouerno,

C

& secondo

& secondo l'età se li prouederà di tempo in tempo, come di sopra.

DE' NEOFITI ADULTI.

CAP. XIII.

Riceuuto il santissimo Battesimo da' Catechumeni torneranno alla casa de' Catechumeni; doue ritenendo le medesime vesti bianche per quindici giorni hauranno le medesime spese dalla casa: Et passato il detto tempo si prouederanno di viuere delle loro fatiche, accioche non se li dia occasione di viuere ociosamente. Ma i Signori della Congregatione vsaranno ogni diligenza di ritrouarli parrito, & di darli ogni aiuto, & fauore possibile, & in caso della loro necessitá i Visitatori riferiranno alla Congregatione per farli quella elemosina, che si potrà. Et nel tempo, che staranno nel Catechumeno, ogni giorno vdiranno la messa, & altri diuini officij. Ne praticaranno se non con persone di buono essemplio; & nel fine de' quindici giorni innanzi che depongano le vesti bianche, si presenteranno al Priore, & Istruttore; che in nome di tutta la Congregatione gli daranno buona licenza: & se li consignerà la elemosina fattagli nel tempo del suo Battesimo; che douerà essere stata conseruata, come è detto, dal Priore. Et perche il praticare con gli infideli porta non picciolo pericolo di apostatare; Però si ordina, che niuno Neofito nel tempo anchora; che saranno fuori della Casa de' Catechumeni, possa hauer comércio, ò traffico alcuno con hebrei, & infideli, ò scriuerli, & riceuer lettere senza espressa licenza della Congregatione.

DE

DE' NEOFITI BATTEGGIATI

FUORI DI BOLOGNA.

CAP. XV.

Nluno Neofito Battegiato fuori di Bologna sia accettato nella Casa de' Catechumeni di Bologna senza causa molto urgente, & senza espresso ordine di Mons. Illustriss. ma in caso di necessitá li sia dato per passaggio alcuna elemosina al giudicio del Priore, ò de' Visitatori.

DELLE CITELLE NEOFITE.

CAP. XVI.

Si prouega dalla Congregatione, che le Citelle Neofite; che saranno nella casa, ò fuori sotto il gouerno della Congregatione siano poste in vna religione, ò maritate secondo il volere di ciascuna, con quel miglior modo, che sarà possibile: & non si dia alcuna Neofita ad alcuno Neofito: ma à persone nate di padre, & madre Christiane; accioche da Christiani nati, & nodriti nella Santa religione Christiana prendino buono, & santo essemplio.

DELLE DOTI DELLE NEOFITE.

CAP. XVII.

Ladote di ciascuna citella Neofita; che non habbia beni proprij, sarà la elemosina, che sarà stata colta nel suo battesimo, & la metà di tutto quello; che con propria opera ella si haurà guadagnato nel tempo, che sarà stata

C 2

nella

nella casa de' Cathecumeni, si come è stato detto nel Cap. V. della cura del Priore; & oltre di ciò lire trecento di quattrini; che le haurà da dare la casa insieme con lire cento di quattrini in tanti mobili: & questo tutto, quando li portamenti di quella ne siano giudicati meriteuoli dalla Congregazione. Ne si pagará denaro alcuno così di dote, come di mobili maritandoli essa Neofita nella Città di Bologna, ò in qual si voglia altro luogo, se prima non si haurà obligatione dal futuro marito con idonea sigurtà da douer esser per ogni modo riceuuta dal nostro Notaro, che in caso di restitutione essa dote sarà effettivamente restituita alla moglie, ouero alla casa, in euento che morisse la Neofita senza figliuoli legittimi, & naturali secondo gli statuti di Bologna: Ouero che diuentalte meretrice durante il matrimonio nel qual caso se il marito non sarà consentiente, restará la dote appresso di lui durante il matrimonio, & finito il matrimonio la dote ritornaará alla casa: & la ricuperatione della dote per la casa ne' sopradetti casi sia fatta dal Signor Priore, & Visitatori, come di sopra si è detto, & il medesimo si faccia costante il matrimonio, quando il marito fusse consentiente al meretricare.

DELL' ALIENATIONE DE' BENI
DELLA CASA.

CAP. XVIII.

PER conseruatione de' Beni stabili della casa de' Cathecumeni, si prohibisce ogni sorte di alienatione di detti beni senza causa legitima, & di grande necessitá. Et douendosi per causa vrgentissima venire ad alienatione alcuna, si farà prima vna congregazione generale dinanzi

zi à

zi à S. S. Illustris. nella quale si consulerà diligentemente, se tale alienatione si debbe fare; & da poi si farà vn'altra simile congregazione, nella quale si determinará del modo; che si douerà tenere: & per partito di faue bianche, & nere ottenuto per li tre quarti si farà il decreto dell' alienatione: altramente ogni alienatione ipso facto sia di niuno valore. Auertendo che niuna locatione, ò altro contratto de' Beni della casa sia fatta ad alcuno de' gli Officiali della congregazione, ò suoi parenti: ne possa esser fatta locatione per piu lungo tempo, che di tre anni per fuggir ogni occasione di danneggiare, & deteriorare questa santa Opera.

Cesar Montecaluus Secret. de Mandato.

TAVOLA DE' CAPITOLI.



ROEMIO

Della Congregatione

De gl' Instructorsi

Della Estrattione del Priore, &

Vicepriore, & loro Officio.

Della Cura; che deue hauere il Priore

De' Visitatori

Del Reueditore delle Opere, & lauori

Del Computista

De' Sindici

Del Secretario Notaro

Della Congregatione delle Gentildonne.

De' Guardiani, & loro Officio

Del Battesimo de' Fanciulli

De' Neofiti adulti

De' Neofiti battegiati fuor di Bologna

Delle Neofite Citelle

Delle Doti delle Neofite

Della Alienatione de' beni della Casa

fac. 3.

fac. 4.

fac. 5.

fac. 6.

fac. 8.

fac. 10.

fac. 11.

fac. 12.

fac. 12.

fac. 13.

fac. 15.

fac. 16.


fac. 17.

fac. 18.

fac. 19.

fac. 19.

fac. 20.



ERRORI SCORSI.

ERRORI

CORRETTIONI.

inalcune	fac. 3	in alcune
SS.	5	S. S.
raccordandoli	6	raccordandoli
semeftre	10	trimeftre
de quattrini	13	di quattrini
parimenti	14	parimente
Etiam	14	Et
iguali	16	i quali
ricorreranno	16	ricorreranno
Secondo, che	16	, fecondo che

ERRORI SCORSI.

CORRETTORI.

ERRORI

inquinare	22	inquinare
ricordandoli	23	ricordandoli
ricordandoli	24	ricordandoli
ricordandoli	25	ricordandoli
ricordandoli	26	ricordandoli
ricordandoli	27	ricordandoli
ricordandoli	28	ricordandoli
ricordandoli	29	ricordandoli
ricordandoli	30	ricordandoli
ricordandoli	31	ricordandoli
ricordandoli	32	ricordandoli

REGISTRO.

A B C. Tutti sono fogli intieri.



In Bologna, Appresso Giouanni Rossi.

CIO IO VC.

308417

~~308417~~